

## **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

---

### ***Indicazione degli elementi del netto nel progetto di scissione?***

di Ennio Vial, Vita Pozzi

Una questione di particolare interesse riguarda la necessità o meno di indicare nel **progetto di scissione**, oltre agli **elementi dell'attivo** e del **passivo** anche le poste del **patrimonio netto** che rimangono alla scissa e che vanno alla beneficiaria.

Se dovessimo giungere alla conclusione che detta **indicazione è necessaria** il contribuente, senza arrecare alcuna utilità al gettito, potrebbe trovarsi in situazioni di **difficoltà**.

Il **patrimonio netto** contabile della società scissa è una **posta dinamica** in quanto influenzata dalla perdita o dall'utile in corso di maturazione o da politiche di distribuzione ai soci.

*Quid iuris* nel caso in cui la società indichi nel progetto di scissione di **attribuire** alla beneficiaria poste di **utili** di **esercizi precedenti** ed intervenga tra il progetto e l'atto una delibera che azzera i predetti utili?

Si potrebbe sostenere che la società in questi casi **non può deliberare distribuzioni di utili** ma nessun vincolo di tal fatta si legge nella norma.

La soluzione non può quindi essere quella di **evitare di indicare nel progetto** la ripartizione delle poste tra la scissa e la beneficiaria.

L'art. 2506 bis del codice civile stabilisce che il progetto di scissione, oltre agli elementi di cui all'art. 2501 ter relativi al progetto di fusione deve anche **descrivere gli elementi patrimoniali** da **assegnare** a ciascuna delle società **beneficiarie**.

Il **dato normativo non** brilla certo per **chiarezza**, in quanto non è chiaro se il riferimento sia fatto agli elementi dell'attivo o del passivo o anche agli elementi del patrimonio netto.

Nonostante l'espressione "**elementi patrimoniali**" sembra fare riferimento alle poste del patrimonio netto, in realtà si riferisce alle **poste dell'attivo e del passivo**.

Del resto, i commi successivi precisano gli **effetti** nel caso in cui la destinazione di un elemento dell'attivo o del passivo **non sia desumibile** dal progetto.

Nessuna indicazione viene data in merito alle **poste del netto**. Da ciò non può che desumersi

una piena **libertà nell'attribuzione** delle stesse da parte del contribuente fermi restando i vincoli civilistici e fiscali.

Tra i vincoli civilistici si deve annoverare la necessità di depositare lo **statuto della scissa** e della **beneficiaria**, a meno che non subiscano modifiche (anche se qualche Registro delle Imprese è di avviso diverso per cui il deposito dello statuto della beneficiaria sembra sempre obbligatorio). Dallo statuto si desume il **capitale sociale**. Se il capitale sociale della scissa rimane fissato nella misura originaria, nessuna riduzione di tale posta è ammessa.

Sotto il **profilo fiscale** si deve ricordare che l'art. 173 co. 9 del tuir stabilisce che le **riserve in sospensione di imposta** sono ripartite in **proporzione ai patrimoni contabili** rimasti e trasferiti a meno che non siano legate a specifici elementi dell'attivo, nel qual caso seguono questi elementi.

La ripartizione di tali riserve non presenta quindi **criticità particolari** ma il mancato rispetto del dato normativo determina **spiacevoli effetti** in capo al contribuente.

Sulle altre riserve esiste la **massima libertà** del contribuente.

Su questo punto di natura civilistica si è sbilanciata anche l'**Agenzia delle Entrate** con la [R.M. n.317/E/2002](#) dove ha precisato che “nella scelta delle poste da trasferire non si ravvedono, infatti, limitazioni di natura civilistica alla **discrezionalità** delle società. L'articolo 2504-octies, commi 2 e 3 del codice civile fa riferimento **esclusivamente** alla destinazione degli **elementi dell'attivo** e del **passivo**, ma non alle voci ideali del patrimonio netto”.

L'indicazione era stata data nella vigenza della vecchia disciplina ante riforma 2004 tuttavia il contenuto della **norma** è **identico** al nuovo articolo 2506 bis c.c..

Ovviamente l'Amministrazione si preoccupa correttamente di evidenziare come la perdita della **originaria qualificazione giuridica** non modifichi la **natura** che le stesse avevano in capo alla scissa, ancorché confluire nel capitale sociale della beneficiaria.

Nella sostanza, una riserva di utili rimarrà sempre una **riserva di utili** e non assumerà fiscalmente la qualifica di **riserva di capitali** solo perché cambio la sua etichetta e ad esempio, la trasformo in capitale sociale.